



7066/10

COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>46</u> del Reg.	Oggetto: MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON
Del <u>23/07/2020</u>	DOMESTICHE EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi, il giorno, del mese, ventisei luglio alle ore 13,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO rag. LUIGI	SINDACO	P	
LANFRANCA dott.ssa FRANCESCA	V. SINDACO	A	
LONGO dott.ssa CAROLINA	ASSESSORE	P	
GIACONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Avarello;
Assume la Presidenza il Sindaco – Rag. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta di deliberazione del Responsabile del Procedimento ufficio Tari, Istruttore Amm. Alessandro Giuseppe, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale e nel contempo dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990

OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01 Gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Il Regolamento comunale IUC, relativamente alla componente Tari, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2014;

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, la IUC, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 2 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Arera (Autorità Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

con Delibera Arera n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

l'art. 6 della predetta Delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di Arera;

con Delibera Arera n. 444 del 31/10/2019 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 01/04/2020.

Richiamato l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia in considerazione dell'emergenza dovuta dalla pandemia da Covid-19) secondo il quale "I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 653, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo, entro il 31 Dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Considerato che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/07/2020 sono state approvate le tariffe Tari 2020 confermando l'impianto tariffario del 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, e che, entro il 31/12/2020 si provvederà alla determinazione e approvazione dal PEF e delle tariffe 2020 e, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati nell'anno 2019, potrà essere ripartito nei tre anni successivi a partire dal 2021;

il pagamento della Tari sarà effettuato in tre rate:

prima rata e rata unica entro il 30/09/2020;

seconda rata entro il 30/11/2020; terza rata 31/12/2020.

Tenuto conto, inoltre, che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19, garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;



Richiamata la Delibera Arera n. 158 del 05/05/2020 avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" che, ferme restando le prerogative attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività per contrastare l'emergenza da Covid-19.

Considerato che il provvedimento Arera 158/2020/R/RIF stabilisce di riproporzionare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti *kd* della parte variabile della tariffa (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO.

Dato atto che risulta alquanto difficile, se non impossibile, quantificare i giorni e le modalità di chiusura in ordine ad ogni singola utenza (si pensi ad esempio alla categoria dei ristoranti che possono aver chiuso, aver lavorato per asporto, aver lavorato solo nel fine settimana per asporto).

Ritenuto opportuno, nel rispetto comunque dell'obiettivo principale del provvedimento, ovvero di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, attribuire in modo puntuale alle utenze interessate un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100 % commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività, dietro presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 20/08/2020;

Ritenuto, inoltre, di riconoscere alle utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) e alle utenze la cui attività è stata ridimensionata per calo della domanda (tabella 3, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza Covid-19, un'agevolazione rispettivamente pari al 40 % e al 25 % della quota variabile della tariffa commisurata al periodo di sospensione temporanea dell'attività dietro presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 20/08/2020 (resta inteso che tale sospensione, ancorché dichiarata dal contribuente debba essere contenuta nei limiti fissati dai provvedimenti governativi).

Preso atto dell'allegato modello di richiesta di riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19.

Tenuto conto, altresì, che si conviene che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.

Rilevato che la presente Deliberazione sarà sottoposta a provvedimento confermativo, entro il 31/12/2020, da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe 2020 e che, in tale circostanza si evidenzieranno le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, per provvedere alla copertura delle stesse (nella Delibera Arera n. 158/2020/R/RIF, infatti, si rimanda ad un "successivo provvedimento" circa la copertura dei benefici delineati dall'Autorità):

Evidenziato, infine, che data l'eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche dalle disposizioni di Arera, si ritiene che possa derogarsi l'art. 12 bis del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2014, ovvero che, qualora in capo all'utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si procederà all'applicazione sia della misura più favorevole eventualmente già concessa, sia della misura agevolativa oggetto della presente Deliberazione.

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

PROPONE

di attribuire in modo puntuale alle utenze interessate un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100 % commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività, dietro presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 20/08/2020;

di riconoscere alle utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) e alle utenze la cui attività è stata ridimensionata per calo della domanda (tabella 3, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per emergenza Covid-19, un'agevolazione



rispettivamente pari al 40 % e al 25 % della quota variabile della tariffa commisurata al periodo di sospensione temporanea dell'attività, dietro presentazione, da parte dell'utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 20/08/2020;



di prendere atto dell'allegato modello di richiesta di riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19;

di stabilire che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti da auto dichiararsi nel modello di cui sopra;

di dare atto che la presente Deliberazione sarà sottoposta a provvedimento confermativo, entro il 31/12/2020, da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe 2020 e che, in tale circostanza si evidenzieranno le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, per provvedere alla copertura delle stesse;

Evidenziato, infine, che data l'eccezionalità delle misure agevolative concesse alle utenze non domestiche dalle disposizioni di Arera, si ritiene che possa derogarsi l'art. 12 bis del Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2014, ovvero che, qualora in capo all'utenza non domestica si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si procederà all'applicazione sia della misura più favorevole eventualmente già concessa, sia della misura agevolativa oggetto della presente Deliberazione.

Camporeale, 22 Luglio 2020

IL PROPONENTE: F.to Giuseppe Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepitato dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis - comma I - del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 23 Luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to Dott.ssa Marianna Avarello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 23 Luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to Dott.ssa Marianna Avarello

LA GIUNTA MUNICIPALE

ad unanimità

DELIBERA

1. di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione;
2. di rendere, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Rag. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to **DOTT. SSA CAROLINA LONGO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Marianna Avarello

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 23/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE

☐ - è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/07/2020 :

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 23/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **DOTT. SSA MARIANNA AVARELLO**

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATO PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015, IN DATA

CAMPOREALE, LI'

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE